CITTÀ DI TREIA
(Provincia di Macerata)

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 22 DEL 17-06-2021

Reg. generale n. 63 del 17-06-2021

Oggetto: **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SALVAGUARDIA DELLA RISORSA IDRICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TREIA.**

IL SINDACO

Vista la nota dell'A.P.M. - Azienda Pluriservizi di Macerata SpA, acquisita al prot. n. 1.366 del 15 giugno 2021, con cui il gestore della rete idrica, come di norma, per la stagione estiva, invita l'Amministrazione a farsi parte attiva emanando un'ordinanza sindacale, rivolta all'utenta, per la regolamentazione dell'uso dell'acqua potabile, vietandone ogni utilizzo diverso da quello domestico;

Considerato che:

- nei Comuni ricadenti nel cratere a causa dei recenti eventi sismici sono azzerate per 4 anni le bollette del Servizio Idrico Integrato e che, pertanto, potrebbero aumentare gli usi sconsiderati e verificarsi crisi idriche generate da insufficiente disponibilità di risorsa idrica o locali crisi idriche generate da sovraccarichi nella rete di distribuzione;

- l'acqua è un bene pubblico ed esauribile, il cui utilizzo deve essere necessariamente assoggettato a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;

Rilevato che l'attuale congiuntura meteorologica ed il permanere di una situazione di scarsa piovosità e di temperature superiori alla media stagionale determinano un abbassamento significativo dei livelli delle falde acquifere di approvvigionamento, tale da determinare ripercussioni negative sulla capacità di soddisfacimento dei fabbisogni idrici della popolazione servita;

Accertato che le elevate temperature stanno causando un repentino ed ingente aumento dei consumi di acqua potabile, i quali potrebbero generare una generale situazione di carenza nell'approvvigionamento idrico che viene assicurato sia dalle acque sorgive sia dalle acque di subalveo;

Ritenuta, pertanto, l'urgente necessità di disciplinare rigorosamente e per finalità contenitive, l'uso di acqua potabile proveniente dalle reti idriche che alimentano il territorio comunale, limitandone il consumo al solo uso domestico, onde poter garantire un regolare e sufficiente approvvigionamento idrico che risulti funzionale alle esigenze della cittadinanza;

Dato atto che ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap";

Visti:

- gli articoli 95, 96 e 98 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" ed, in particolare l'art. 50, comma 5, che conferisce al Sindaco la potestà di emettere provvedimenti contingibili e urgenti, in caso di emergenze in materia idrica;

Visto l'articolo 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli articoli 4 e 32 del Regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile;

Visto l'articolo 7-*bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato e integrato dal D.L. 31 marzo 2003, n. 50, a norma del quale per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino all'adozione dell'atto di revoca formale del presente provvedimento, il divieto di utilizzo dell'acqua, in distribuzione dal pubblico acquedotto, *per usi non potabili* e comunque *per usi non prettamente rientranti nei consumi oggetto di concessione di utenza*, con assoluta e rigorosa esclusione di ogni altro potenziale uso quale innaffiamento di orti e giardini, irrigazione agricola, lavaggio di automezzi e quant'altro comporti un utilizzo non indispensabile o ingiustificato;

AVVERTE

conformemente alle prescrizioni dell'articolo 7-*bis*, comma 1-*bis*, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nei modi e nei termini previsti dall'articolo 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1.034 o, in alternativa, entro 120 giorni dalla notifica è ammesso ricorso al presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1.199.
Il Corpo Polizia Municipale è incaricato della vigilanza sulla regolare esecuzione delle presenti disposizioni.

DISPONE

La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online e sul sito e che ne sia data ampia diffusione sul territorio comunale.
La trasmissione del presente provvedimento al Settore III "Lavori Pubblici – Ambiente - Servizi tecnici e manutentivi" per l'affissione di apposita cartellonistica di avviso all'utenza.

IL SINDACO
Franco Capponi